

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso domestico, mediante n. 1 pozzo, in Comune di Zubiena, assentita al Sig. Verdoia Bruno ed altri contenti, con D.D. 05.10.2015 n° 1.322. PRATICA n° ZUBIENA2.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.322 del 05.10.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

di identificare come Concessionario: il Sig. VERDOIA Bruno (omissis), residente in Casale Caporale 42 - 13888 ZUBIENA, in rappresentanza anche dei Sigg.ri: Campagnolo Maurizio, Caporale Lea, Giordano Antonio, Mensa Moreno, Milani Silvano, Sità Giuseppe. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 15/10/2014 dal Sig. VERDOIA Bruno (omissis), relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di BIELLA. Di assentire al Concessionario, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPGR 07/03/2001 n° 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione per poter derivare litri/secondo max. 0,0008 ed un volume max. annuo di metri cubi 25, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,0008 d'acqua, mediante pozzo da falda superficiale in Comune di ZUBIENA, ad uso Domestico, subordinatamente all'osservanza delle condizioni del disciplinare; (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio SARACCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.590 di Rep. del 15 ottobre 2014

Art. – 7 - Condizioni cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertate interferenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonchè infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione, incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda. E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonchè infortuni o intrusioni accidentali. (omissis)

La Responsabile del Procedimento

Annamaria BALDASSI